SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957

(95ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » **(1090)** (*D'iniziativa del senatore Salari*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1284
CARISTIA, *relatore* 1284

« Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova » **(1239)** (*D'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 1280, 1283, 1284
DI ROCCO 1282
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1284
MERLIN Angelina 1281, 1282, 1283
ROFFI 1282, 1283
RUSSO Luigi 1282, 1283
RUSSO Salvatore 1283, 1284
TIRABASSI, *relatore* 1280, 1282, 1284
ZANOTTI BIANCO 1282, 1283

« Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche » **(1773)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e reiezione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1286, 1287, 1290, 1291
BANFI 1290
BENEDETTI 1288
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1290
MERLIN Angelina 1290
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 1289
TIRABASSI, *relatore* 1286, 1287, 1290

« Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57 » **(1929) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 1291
BANFI 1291

Per la morte del senatore Gaetano De Sanctis:

PRESIDENTE 1280

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Giardina, Merlin Angelina, Negroni, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento è presente il senatore Benedetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per la morte del senatore Gaetano De Sanctis.

PRESIDENTE. Ieri in Aula il Presidente Merzagora ha commemorato degnamente la figura del senatore De Sanctis. Tuttavia, a noi suoi colleghi di Commissione sia ancora consentita almeno una parola di mesto rimpianto.

Il senatore De Sanctis, finchè le forze glielo consentirono, pure completamente cieco e male in gamba per la rottura del femore che gli dava continuamente grande dolore, è intervenuto assiduamente ai lavori della nostra Commissione, portando sempre il lume della sua intelligenza, il frutto della sua esperienza e della sua dottrina, quella coscienza e quella dignità morale per difendere la quale egli, in anni tristi, non esitò a sacrificare ciò che gli era più caro: la cattedra.

Studioso e maestro insigne, egli fu bandiera di purità, di fede, di altezza morale, civile e patriottica. Alla sua memoria vada un mesto rimpianto.

Ho ritenuto di interpretare il vostro comune pensiero inviando alla famiglia, nome della Commissione, un telegramma di condoglianze.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova » (1239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova ». Come i colleghi ricordano la discussione di questo disegno di legge fu rinviata per consentire al relatore di assumere le informazioni richieste.

TIRABASSI, *relatore*. Era stato chiesto dai colleghi di conoscere l'ordine interno del Collegio universitario « Don Nicola Mazza »; inoltre il senatore Giua aveva chiesto di conoscere il parere del Rettore dell'Università di Padova sull'attività di questo collegio.

Io posso riferire in merito all'ordinamento interno del Collegio. Per il parere del Rettore potrà dare qualche notizia il nostro Presidente.

PRESIDENTE. Il parere cui allude il relatore mi è, infatti, pervenuto ed è firmato dal Rettore Guido Ferro. Esso così comincia: « Le sono molto grato per avermi interpellato sul disegno di legge che tocca da vicino questa Università ». Continua riferendosi un po' alla storia, ricordando che fin dal secolo XIV erano sorti in Padova numerosi collegi universitari, per giungere infine a dire che, oltre alla Casa dello studente, gestita dall'Università, esistono oggi pensionati e collegi per universitari, quasi tutti tenuti da religiosi. « Tra questi, dice testualmente il Rettore, uno dei più recenti è l'Istituto " Don Nicola Mazza ", istituzione encomiabile ». « Nulla avrei da eccepire — aggiunge — all'assegnazione finanziaria che il disegno di legge propone in favore dello Istituto, se non avessi a rilevare al riguardo la strana disparità di trattamento che lo Stato opera nei riguardi delle Case dello studente universitario ».

È facile argomentare che il Rettore si riferisce all'originario disegno di legge che prevedeva due stanziamenti, uno di 60 milioni *una tantum*, l'altro annuale di 40 milioni. Il Tesoro e la Commissione finanze e tesoro hanno, come ho riferito, depennato del tutto il contributo straordinario di 60 milioni e ridotto ad appena 15 milioni quello annuale. Se si tiene conto di ciò e del fatto che alle opere statali di assistenza va a rifluire notevole percentuale delle tasse universitarie, e che i 15 milioni accordati all'Istituto « Don Nicola Mazza » serviranno per borse di studio e per l'assistenza a studenti universitari poverissimi ma meritevoli, viene a cadere il fondamento della lamentata disparità.

Il Rettore chiede che venga inserito nel disegno di legge in esame un emendamento pel quale Centri universitari, edifici demaniali, Case dello studente e della studentessa vengano concessi in uso gratuito e perpetuo all'Università di Padova. Ora è evidente che la proposta del Rettore potrebbe essere oggetto, se mai, di altro apposito disegno di legge, ma non può

essere inserita nel presente disegno che si riferisce all'Istituto « Don Nicola Mazza ». Quando si accorda un contributo o si delibera per somme modiche o anche per miliardi, rimane sempre qualche problema o qualche ente o iniziativa cui non si provvede contemporaneamente. Ma questa constatazione non porta affatto a non provvedere.

Il Rettore riferisce che tra l'Università e il Collegio vi è la più cordiale collaborazione. Ciò risulta chiaramente documentato da una dichiarazione firmata dai 12 titolari dell'Università di Padova, che costituiscono il collegio giudicante dei giovani all'atto della loro ammissione nel Collegio-pensionato, e agli esami speciali interni.

Leggo la parte sostanziale di quella dichiarazione: « Siamo in grado di affermare che il sistema di scelta, adottato attraverso anni di lunga esperienza e contenuto nell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente, ispirandosi a un criterio di comprensione e non costretto da rigide norme tecniche, è tra i migliori che si possono attuare.

Poichè già da quattro anni assistiamo i dirigenti dell'Istituto in questa opera di impostazione culturale e scientifica, non abbiamo difficoltà a dichiarare che gli allievi interni del Collegio sono tra i più volenterosi e preparati del nostro Ateneo, e nell'assisterli si attua veramente l'articolo 34 della Costituzione, che prescrive assistenza e aiuto per gli studenti poveri, meritevoli e capaci.

Pur nel disagio ambientale in cui si svolse nel passato la loro preparazione, l'80 per cento degli allievi ha dato un'ottima e soddisfacente prova. Abbiamo fiducia che la possibilità garantita dalla nuova sede, in via di ultimazione, contribuirà ad un miglioramento e ad esiti più lusinghieri ».

Ricordo ai colleghi di Commissione che lo Istituto « Don Nicola Mazza » è un Ente morale. Esso è stato eretto in Ente morale con decreto presidenziale del 26 ottobre 1954, numero 1308. Lo Statuto che lo regola è stato approvato dal Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto è sotto la vigilanza dello stesso Ministero che attualmente è rappresentato nel Consiglio direttivo dal dottor Franco Puppi, capo divisione del Ministero stesso.

L'Istituto è fiorente e circondato da meritata stima e fiducia. Il numero degli allievi interni pel corrente anno accademico ascende a 183, oltre ad un numero pressocchè uguale di allievi esterni, ammessi alla mensa a prezzo di favore. È escluso quindi, anche per questi ultimi, ogni fine di lucro.

Le materie insegnate nel Collegio sono essenzialmente le lingue straniere viventi e precisamente il francese, il tedesco, l'inglese; altri insegnamenti sono quelli della storia dello Oriente, la filosofia della religione, ecc.

Il Collegio non dipende dall'Università, ma con questa mantiene cordiali e quotidiani rapporti di collaborazione, che hanno fondamento in un'antica tradizione, quando alle nostre Università facevano corona numerosi prosperi collegi.

Per ciò che riguarda i locali, confermo di essermi appositamente recato a visitarli. Essi consistono in una vecchia, ampia caserma, la Caserma San Marco, che demolita quasi completamente dai bombardamenti della guerra è stata ricostruita; e poi di un nuovo grosso fabbricato di sette piani costruito di proposito in una parte del vasto cortile.

È un insieme decoroso, che offrirà ai giovani un ambiente di comodità e di raccoglimento indispensabile allo studio.

MERLIN ANGELINA. Nella precedente seduta, in seguito alla domanda dell'onorevole Giua di avere informazioni, dato che tutte le settimane vado a Padova, avevo promesso che avrei riferito in proposito. Per ragioni di salute non sono potuta partire la settimana scorsa; mi riprometterei pertanto, se il disegno di legge dovesse essere ancora rimandato, di fornire quanto prima notizie, che attingerei da diverse fonti: prima di tutto dall'Università, poi da qualche altro Istituto consimile, come quello dei Gesuiti — spero non vi sia questione di concorrenza — e infine dai cittadini stessi soprattutto da certi ceti di cittadini.

Infatti devo dire che le notizie che avevo già avuto non erano del tutto confortanti, non dal punto di vista morale, ma semplicemente per lo sperpero che si fa in certe attività non strettamente necessarie. Per certi spettacoli, ad esempio, ricordo di aver visto molto spesso la città addobbata di manifesti, con sopra il no-

nome dell'Istituto « Don Nicola Mazza ». Mi sembra non sia il caso, quando si è a corto di quattrini, di andare a buttare denaro per tanti manifesti.

ROFFI. Noi chiediamo un ulteriore rinvio prima di tutto perchè il parere del Rettore non pare del tutto favorevole, in quanto, pur non essendo contrario, nota che non si dà nulla ad altri istituti; si vedrà perciò se non convenga, per esempio, dividere la sovvenzione anche con altri istituti. D'altra parte manca il senatore Giua che aveva chiesto il parere del Rettore.

Se tale rinvio non fosse consentito, prenderemo la posizione che riterremo più opportuna secondo la nostra coscienza.

Noi vorremmo studiare a fondo il parere del Rettore proprio sul punto che riguarda la disparità di trattamento tra questo e altri istituti che stanno a cuore all'Università quanto questo.

TIRABASSI, *relatore*. Io posso dire in piena coscienza, per avere studiato il problema, che effettivamente si tratta di un Istituto che merita di essere aiutato, e soprattutto meritano l'aiuto nostro gli studenti che lo frequentano; mi pare sia un principio sancito anche dalla nostra Costituzione quello di dare l'assistenza che si deve ai figli dei poveri che hanno la volontà e la capacità di proseguire lo studio.

Questo Istituto gode della massima stima, ed ha avuto espliciti riconoscimenti degli ultimi due Ministri della pubblica istruzione, Martino e Rossi, e di tante altre personalità nel campo della cultura; potrei leggere numerosi telegrammi pervenuti alla direzione di questo Istituto, che esprimono il compiacimento per l'attività che esso svolge.

Io direi perciò di discutere oggi questo disegno di legge e di chiudere così l'argomento; mi sembra che un ulteriore rinvio non sia conveniente.

ROFFI. Per dovere di lealtà devo dire che se la richiesta di rinvio non fosse accolta noi saremmo obbligati a chiedere il passaggio in Aula del disegno di legge. Desideriamo infatti studiare a fondo il problema e non possiamo prendere una decisione immediata. Non vorremmo però che questo nostro atteggiamento fosse interpretato come un gesto d'insabbiamento.

RUSSO LUIGI. Lo è senz'altro. È una minaccia.

MERLIN ANGELINA. Noi usufruiamo di un nostro diritto.

ZANOTTI BIANCO. L'altra volta si era rimasti d'accordo nel senso che la senatrice Merlin Angelina avrebbe assunto notizie a Padova.

Mi pare che la situazione non sia cambiata, dato che la senatrice non ha potuto soddisfare ancora al suo impegno.

RUSSO LUIGI. Ma sta di fatto che moltissime informazioni sono pervenute in questa settimana, e abbiamo sentito una esposizione molto ampia, minuta e circostanziata da parte del Presidente e del relatore.

Perchè dunque un altro rinvio?

ZANOTTI BIANCO. Il Rettore dell'Università mi pare che abbia rilevato la disparità di trattamento tra i diversi Istituti.

DI ROCCO. Per quanto riguarda la proposta di rinvio desidero fare presente che i motivi per i quali fu chiesto un primo rinvio, la volta scorsa, sono stati soddisfatti. Si chiedeva che fosse portato a conoscenza della Commissione l'ordinamento interno, e il senatore Tirabassi è pronto a riferire sull'argomento; si chiedeva inoltre il parere del Rettore della Università di Padova, che il Presidente ha ricevuto e intorno al quale ha ampiamente riferito; tale parere è pienamente favorevole. Il rilievo fatto nel senso di chiedere perchè non si dànno sovvenzioni anche ad altri Istituti è assolutamente privo di importanza, in quanto, quando noi facciamo erogazioni di contributi, c'è sempre qualche altro ente che può avanzare delle pretese.

Ma non è questo un motivo valido per rinviare ancora la nostra decisione.

Inoltre questo disegno di legge, nella sua finalità, è pienamente corrispondente al dettato della Costituzione, di consentire cioè ai

figli dei poveri di frequentare l'Università; in realtà lo consentiamo in maniera molto modesta, perchè siamo scesi dai 60 milioni previsti dal testo del disegno di legge ai 15 milioni di cui parla il parere della 5ª Commissione.

Quindi pregherei il senatore Roffi di non insistere in questa richiesta di rinvio, anche in considerazione della sproporzione che c'è tra la somma che approveremmo e le altissime finalità che l disegno di legge si propone.

ZANOTTI BIANCO. Io comunque ritengo che quando si deve dare una sovvenzione in denaro ad un Ente privato, bisogna attentamente esaminare se non ci sono altri Istituti, magari, più bisognosi; d'altra parte noi stessi abbiamo più volte affermato la necessità di evitare il continuo svenamento dello Stato; non dimentichiamo che noi siamo i custodi del patrimonio dello Stato. Bisogna andare cauti, perciò, e non dare a tutti quelli che chiedono.

PRESIDENTE. Faccio osservare che un dato di fatto è che in questo caso ci troviamo di fronte a gente poverissima.

MERLIN ANGELINA. Chi l'ha detto che è gente poverissima? Sono figli di agrari che vengono dalla campagna e che piangono miseria, ma hanno più disponibilità di tutti noi.

PRESIDENTE. Questa è una sua affermazione; mi permetta almeno di non credere a lei come a un dogma di fede.

Si tratta invece di concedere un aiuto a studenti poverissimi, che non trovano nelle famiglie la possibilità di continuare gli studi universitari.

RUSSO SALVATORE. Perchè non diamo delle borse di studio, con questi 15 milioni?

PRESIDENTE. Lei crede che i 15 milioni siano sufficienti? Evidentemente è solo un piccolo contributo che si dà a una istituzione veramente meritoria, soggetta ad enormi spese.

ZANOTTI BIANCO. Ci sono però altri Istituti che potrebbero essere anch'essi meritevoli di aiuto.

PRESIDENTE. Nessuno le vieta di presentare un disegno di legge in proposito, per una Casa universitaria o qualche altro Ente.

ROFFI. È lecito che noi siamo di parere discordante da quello della maggioranza; si tratta di una questione fondamentale, in quanto il rilievo fatto dal Rettore dell'Università non è un semplice inciso.

Il Rettore stesso ci dice che noi diamo a un Istituto, benemerito finchè si vuole, ma privato, quando Istituti promossi direttamente dall'Università, come la Casa dello studente o altri, sono sprovvisti di questo aiuto.

Noi abbiamo quindi un dovere morale, direi anche giuridico, di provvedere anche gli altri Istituti con questi stessi fondi, dividendoli magari in più parti, secondo i bisogni.

Questa è la nostra intenzione: di fare una indagine sulla situazione dell'assistenza agli studenti di Padova e di assumere poi un atteggiamento meditato e conseguente.

Credo che questa sia una richiesta più che legittima, e noi abbiamo il dovere di difendere questa nostra posizione; e poichè il Regolamento non consente altro mezzo che il rinvio in Aula, siamo pronti a valerci di questo nostro diritto se i colleghi della Commissione non vorranno consentire un breve rinvio che potrebbe permettere di trovare quella intesa che noi auspichiamo.

RUSSO LUIGI. Io ritengo che, stando così le cose, possiamo accettare il rinvio per la ragione preminente dell'assenza del collega Giua, che aveva dimostrato particolare interesse a questo disegno di legge. Circa il merito della lettera del Rettore e l'annuncio di una diversa distribuzione di fondi confesso la mia perplessità: noi stiamo esaminando un disegno di legge e per questo dobbiamo decidere; esamineremo al momento opportuno le esigenze di altri enti.

MERLIN ANGELINA. Desidero porre una domanda alla onorevole Jervolino. Ci sono

altri due Istituti a Padova, oltre alla Casa dello studente, che accolgono gli universitari, e credo che non si tratti di ricchi: si sa che la gente che dispone di molto denaro preferisce fare una vita più libera di quella che si fa in Collegi di questo genere e quindi preferisce andare in stanza ammobiliata o anche in un appartamentino Ora io vorrei sapere se gli altri due Istituti universitari, che sono pure in mano di religiosi, hanno mai domandato denaro allo Stato?

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei, senatrice Merlin, avrebbe ragione di chiedere questa informazione se discutessimo in genere dell'assistenza dell'Università di Padova, ma stiamo discutendo un preciso disegno di legge. La domanda insomma mi sembra non pertinente.

RUSSO SALVATORE. Desidererei chiedere al relatore Tirabassi, quando si riprenderà la discussione di questo disegno di legge, di voler rispondere su questi due punti: se i 183 studenti sono tutti interni, oppure se sono compresi nel numero anche gli esterni; e, in secondo luogo, con quali criteri sono scelti gli insegnanti.

TIRABASSI, *relatore*. Posso dirle, intanto, che i 183 alunni sono tutti interni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » (1090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Salari: « Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo ».

Do la parola al relatore perchè riassuma i termini della precedente discussione.

CARISTIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge fu da noi iniziata più di un anno fa. Il punto su cui si manifestarono le maggiori difficoltà è quello relativo alla composizione del Consiglio di cui parla l'articolo 4. Io penso che con una modifica di questo articolo che riduca i poteri troppo ampi dati dall'attuale testo al Presidente e con qualche altro lieve ritocco di forma noi possiamo approvare il disegno di legge. Vorrei solo aggiungere che nel periodo trascorso dall'inizio della nostra discussione ad oggi, il Centro ha acquistato nuove benemerenze, tenendo convegni e curando pubblicazioni che recano nuovo contributo agli studi storici sul Medioevo.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito, presso l'Università di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;

b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici e artistici;

c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna nel campo della Storia politica, della Storia dell'arte, della Storia del diritto e della letteratura e del pensiero, cioè sui vari aspetti della civiltà dell'Alto Medioevo.

Nella lettera *c*) di questo articolo il relatore aveva proposto, nel corso della precedente discussione, di sopprimere le parole: « nel campo della Storia politica, della Storia dell'arte, della Storia del diritto e della letteratura e del pensiero, cioè», affinchè il testo risultasse più semplice e più chiaro.

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dalla modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto del professore titolare della cattedra di Storia del diritto italiano dell'Università di Perugia, Presidente, di venti membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i venti componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Presidente del Centro. Il Consiglio viene reintegrato dai membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il Vice Presidente e cinque membri che, insieme con il Presidente, costituiscono la Giunta del Centro.

Tenendo conto delle considerazioni esposte dal relatore proporrei, per questo articolo, il seguente testo:

« Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il Presidente, il Vice Presidente e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.

Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti ».

Metto ai voti tale testo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il patrimonio del Centro è costituito:

a) di un contributo annuo dello Stato di lire 5.000.000;

b) di eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato;

c) di ogni altro eventuale assegno o provento.

L'anno finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Proporrei di sopprimere la lettera *c*) e l'ultimo comma di questo articolo che sono certamente superflui.

Metto ai voti questi emendamenti.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo così modificato.

(*È approvato*).

Art. 6.

La revisione contabile della gestione del Centro è affidata a due sindaci nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente articolo 2 stabilirà le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

(*È approvato*).

Art. 7.

Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 159 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e reiezione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche » (1773) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo unico della legge 9 aprile 1955, n. 266, sono aggiunti i seguenti commi:

« Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma siano forniti del titolo di dottore in medicina dentaria (*Doctor medicinae dentariae*), conseguito prima del 1° gennaio 1940 in una delle Università tedesche od austriache comprese nell'elenco approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 7 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1952, potranno essere autorizzati in via transitoria all'esercizio della odontoiatria, su giudizio della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1940, n. 1066, con le modalità indicate nel regio decreto 17 agosto 1941, n. 1269.

Gli interessati dovranno farne domanda, redatta in carta legale da lire 200, al Ministero della pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.

Coloro che risulteranno autorizzati saranno iscritti in appositi elenchi tenuti dall'ordine dei medici della provincia in cui avranno chiesto di esercitare. Gli ordini dei medici eserciteranno le normali funzioni di controllo ».

TIRABASSI, *relatore*. Questo disegno di legge è una integrazione delle due leggi, indicate nel titolo, del 1951 e del 1955, che riguardano l'applicazione professionale dei *doctores medicinae dentariae* i quali, per le persecuzioni politiche o razziali, si sono trovati in Italia e che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Che cosa significa *doctores medicinae dentariae*?

In Austria e in Germania vige la seguente disciplina di questi studi: dopo il superamento di otto semestri di studio si ha il conseguimento del titolo di medico dentista. Dopo otto semestri di studio si ha anche il titolo di dottore in medicina generale. I primi quattro semestri sono comuni sia per coloro che vogliono diventare medici dentisti, sia per coloro che vogliono diventare medici generici.

Per ottenere il titolo di dottore in medicina dentaria occorre frequentare altri due semestri di studio. Praticamente, per diventare dottore in medicina dentaria, occorrono dieci semestri di studio.

Non so bene che differenza ci sia tra dottore medico dentista e dottore in medicina dentaria, ma evidentemente una differenza deve esserci, e questo potrebbe spiegarlo meglio il collega Paolucci.

Nella relazione con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha presentato questo disegno di legge è detto a questo riguardo: « Sembra in proposito opportuno chiarire che il corso degli studi per il conseguimento del titolo di medico-dentista ha la durata in Germania ed in Austria di circa otto semestri, di cui i primi 4 sono comuni per lo più con quelli per gli studenti di medicina generale.

Il titolo di dottore in medicina dentaria si consegue dopo due semestri di studio da farsi sia da parte di coloro che sono in possesso del titolo finale di medico-dentista, sia dai dottori in medicina generale. Infatti, questi ultimi, mentre possono esercitare tutte le altre attività mediche sono esclusi in Germania ed in Austria dall'esercizio della professione di odontoiatra, a meno che non conseguano il menzionato titolo di dottore medico-dentista ». La situazione è dunque diversa da quella esistente in Italia; da noi il medico può esercitare anche la professione di dentista.

PRESIDENTE. Mi sembra però che anche in Italia per poter esercitare la professione di dentista, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, occorra seguire un corso di specializzazione.

TIRABASSI, *relatore*. La legge 18 dicembre 1951, n. 1515, tratta del riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, con particolare riguardo a quelli conseguiti in Austria ed in Germania, da coloro i quali hanno riacquistato la cittadinanza italiana. Con la legge 9 aprile 1955, n. 266, è stata introdotta una norma integrativa alla precitata legge del 1951 a favore di coloro che, avendo conseguito anche prima del 1° gennaio 1940 un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana.

Per quanto concerne le proposte contenute nel disegno di legge al nostro esame, va rilevato che, in base alla predetta legge n. 1515 del 1951, mentre per alcuni titoli accademici conseguiti nelle Università dell'Austria e della Germania, c'è un corrispondente riconoscimento *ipso-facto*, per altri titoli accademici conseguiti secondo un ordinamento di studi universitari diverso da quello seguìto in Italia, tale riconoscimento è subordinato ad un esame integrativo nelle materie stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, sentito anche il parere delle Autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per quel che riguarda l'abilitazione all'esercizio delle professioni, invece, l'articolo 4 della summenzionata legge del 1951 prevede la possibilità della concessione dell'abilitazione provvisoria per quelle professioni di cui alla tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e per le quali è prevista la sospensione degli esami di Stato dalla legge 10 novembre 1949, n. 852 e successive modificazioni.

In altre parole queste leggi, tanto quelle del 1951 che quella del 1955, e le norme integrative attuali, tendono a favorire quei cittadini, che avendo conseguito un titolo di abilitazione a talune professioni in Austria ed in Germania, sono poi diventati cittadini italiani, autorizzandoli ad esercitare la professione in Italia. Ciò in analogia a quanto è concesso per i cittadini italiani che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero e che tornati in Italia possono esercitare la professione, secondo il vigente regolamento del nostro ordinamento giuridico e secondo quanto stabiliscono apposite leggi.

Pertanto, il disegno di legge in esame, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, integra in questo senso l'articolo unico della legge 9 aprile 1955, n. 266.

Su questo disegno di legge l'11ª Commissione ha espresso un parere nettamente contra-

rio ed è presente a questa seduta il collega Benedetti, Presidente della predetta Commissione, che illustrerà il parere stesso.

Non so se il collega Benedetti, che critica la legge del 1955, n. 266, in base alla quale fra quelli a cui è esteso il riconoscimento di cui trattasi sono compresi coloro che si siano trasferiti in Italia anche per eventi bellici ed abbiano ottenuto, dopo il 30 aprile 1946, la cittadinanza italiana, si senta pure di criticare la legge del 1951.

Secondo il mio punto di vista questo disegno di legge al nostro esame è perfettamente coerente alle precedenti leggi che sono da tempo in vigore. Comunque attendo di sentire l'illustrazione del parere che farà il senatore Benedetti, riservandomi di formulare dopo un definitivo giudizio sul disegno di legge.

BENEDETTI. Ringrazio il Presidente della 6ª Commissione per avermi invitato, nella mia qualità di Presidente della 11ª Commissione, ad illustrare le ragioni per le quali la Commissione da me presieduta ha dato parere decisamente contrario a questo disegno di legge.

Per impostare chiaramente il problema, mi permetto di leggere il parere formulato dalla mia Commissione:

« Per rendersi esatto conto della portata del disegno di legge in esame, bisogna procedere anzitutto alla puntualizzazione della *ratio legis* delle due leggi: legge 18 dicembre 1951, n. 1515 e legge 9 aprile 1955, n. 266, delle quali il disegno di legge al nostro esame non è che un'integrazione.

Ora la legge 18 dicembre 1951, n. 1515, ha avuto come origine e giustificazione un accordo internazionale: l'accordo De Gasperi-Gruber. Si trattava infatti di sanare una situazione che si era venuta a creare per un gruppo di cittadini italiani che, a seguito delle opzioni avvenute nel 1939 (accordi Mussolini-Hitler) avevano perduto la cittadinanza italiana e si erano trasferiti in Germania o in Austria (che allora faceva parte integrante della Germania) e che, alla fine dell'ultima guerra, a seguito di detto accordo De Gasperi-Gruber, riacquistarono la cittadinanza italiana e rientrarono nel loro territorio di origine: la provincia di Bolzano. Per costoro che durante questo periodo di tempo, cioè dal 31 dicembre 1939 al loro rientro in Italia, avevano compiuti gli studi in Germania, bisognava, rendendo loro la cittadinanza, trovare il modo di autorizzarli a quell'esercizio professionale cui gli studi compiuti nel paese dove si erano trasferiti davano loro diritto.

A questo punto è da osservare che però il progetto di legge. presentato al Senato col numero 1168, conteneva un articolo 8 che diceva testualmente:

"Le persone indicate nell'articolo 1 possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, qualora nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista e, a sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista.

"La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di 6 mesi dalle date indicate nell'articolo 3.

"L'autorizzazione è accordata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso un'Università della Repubblica, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ".

Ora tale articolo fu dal Senato abolito, in quanto non si ritenne possibile equiparare alla laurea in medicina e chirurgia necessaria per l'esercizio dell'odontoiatria in Italia, fino dal 1898 (legge Boselli) il diploma di dentista o di dottore dentista, rilasciato da quelle scuole universitarie germaniche o austriache. E l'abolizione fu approvata anche se, si noti bene, contrariamente a quanto avviene nel disegno di legge al nostro esame, l'autorizzazione allo esercizio professionale era accordata previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso un'Università della Repubblica (comma terzo dell'articolo 8 abolito).

La Camera dei deputati approvò la legge nel testo proposto dal Senato.

Vediamo ora la legge 9 aprile 1955, n. 266, che estende le facilitazioni della legge 18 di-

cembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.

Esaminiamo il primo comma dell'articolo unico di detta legge. Esso recita: " Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1° gennaio 1940, un titolo di studio dello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali e politiche del nazifascismo ovvero per eventi bellici e abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuta la cittadinanza italiana".

Osserviamo subito che le disposizioni della legge n. 1515 sono estese anche a coloro che si siano trasferiti in Italia ancor prima del 1° gennaio 1940, cioè prima degli accordi Hitler Mussolini, purchè il trasferimento sia avvenuto per causa di persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo. Questa è, o almeno dovrebbe essere, stando al titolo, la *ratio legis* della legge 9 aprile 1955, n. 266.

Ora c'è da chiedersi che cosa abbia a che fare colle persecuzioni razziali e politiche del nazifascismo quell' "*ovvero per eventi bellici*" e se per caso tale inciso non alteri completamente lo spirito della legge, quando addirittura non vada contro tale spirito, in quanto qualcuno, venuto in Italia, ed è accaduto, quale appartenente alla Wermacht o addirittura alle S.S., non è voluto o non ha potuto ritornare in patria per timore di rappresaglie; e in base a tale norma può a pieno diritto, chiedere di essere autorizzato all'esercizio professionale. Questo sarebbe, anzi è, una beffa atroce per coloro che con tale legge si intendeva favorire.

Fatte queste due disamine viene da domandarsi se il disegno di legge al nostro esame, agganciandosi come si aggancia alla legge del 9 aprile 1955, n. 266, non ponga in non cale le decisioni del primo Parlamento della Repubblica, allargando anzi oltre i limiti del lecito e dell'onesto la libertà dell'esercizio professionale a chi non possiede titoli corrispondenti alla nostra laurea in medicina e chirurgia. Se si pone mente poi al fatto che le stesse Università tedesche di medicina e chirurgia ammettono al terzo semestre, cioè al secondo anno di medicina i laureati in odontoiatria (*doctor medicinae dentariae*) e, d'altro canto, se si pone mente al fatto che la laurea in medicina e chirurgia non abilita all'esercizio dell'odontoiatria in Germania o in Austria, dove quella branca della medicina è riservata esclusivamente ai laureati in odontoiatria, ci si chiede per quali motivi noi si debba essere più corrivi di quanto non siano, in quei Paesi, le autorità accademiche mediche nei riguardi dei dottori di medicina dentaria. Se si obietta che si tratta di gente venuta in Italia durante le persecuzioni politiche o razziali, si può rispondere che con la legge 9 aprile 1955, n. 266, non abbiamo nessuna garanzia che ciò sia effettivamente, in quanto l'inciso " *ovvero per eventi bellici* " autorizza, come abbiamo visto, tutte le più varie ed ampie interpretazioni.

In considerazione dunque di quanto sopra la 11ª Commissione esprime *parere decisamente contrario* all'approvazione del disegno di legge in esame ed esprime le sue perplessità se non sia il caso di emendare con apposito disegno di legge la stortura di quell' "*ovvero per eventi bellici*" della legge 9 aprile 1955, numero 266 ».

Questo il parere della 11ª Commissione; si tratta di impedire che vengano domani in Italia 35.000 cosiddetti dentisti tedeschi ad esercitare la professione. Vi avverto di questo pericolo: c'è una convenzione firmata dai paesi della « piccola intesa » per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio. Da parte della Germania non è mai stato richiesto che fosse riconosciuta la parità per il titolo di dottore odontoiatra. Occorre stare attenti a non creare dei precedenti pericolosi che potrebbero domani essere fatti valere anche in sede internazionale.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Anch'io sono nettamente contrario al presente disegno di legge, per due motivi. Innanzi tutto perchè in Italia per esercitare la professione di dentista, da 60 anni a questa parte in base alla legge Boselli del 1898, non solo bisogna possedere la laurea in medicina e chirurgia, ma, nella pratica, tale laurea è completata con la specializzazione in odontoiatria. In Italia molto raramente vi sono dentisti in possesso solo della laurea in medicina e chirurgia e senza il titolo di specializzazione. I dentisti italiani quindi hanno seguito un corso di studi per

otto anni, mentre la laurea di odontotecnico conseguita in Austria ed in Germania conclude un corso di studio che è circa la terza parte in raffronto ai nostri. Riconoscendone la parità faremmo un torto ai nostri medici dentisti.

Vi è poi la ragione morale cui ha accennato nella sua relazione anche il senatore Benedetti. In realtà sotto il pretesto delle persecuzioni razziali o politiche si nascondono perfino dei nazisti. Essi hanno sperato in una grande Germania, e poi sono voluti diventare cittadini italiani quando hanno visto naufragare la loro speranza.

Per tutte queste ragioni io mi dichiaro contrario all'approvazione del presente disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Esprimo a mio nome, e ritengo anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, parere contrario a questo disegno di legge. Il senatore Benedetti ha esposto ampiamente le ragioni che hanno indotto la Commissione per l'igiene e la sanità pubblica a dare parere negativo al provvedimento che è ora al nostro esame.

Nella sua esposizione il senatore Benedetti ha accennato a quel famoso articolo 8 del disegno di legge n. 1168 che venne respinto dal Senato, perchè esso era un attentato, senatore Paolucci, non solo alla serietà dei nostri studi, che sono in questo campo di livello più avanzato che nella stessa Germania, ma era anche un affronto ai nostri professionisti. Sappiamo già che sotto questo progetto di legge si nascondono le mire degli odontotecnici che vorrebbero avere riconosciuti dei vantaggi nei confronti degli odontoiatri e sappiamo quali *avances* nella passata legislatura essi abbiano fatto a questo fine. Oggi la scienza medica ha stabilito che il dente non è un qualcosa di aggiunto all'organismo, ma è una parte integrante di esso cosicchè la sua cura dev'essere affidata ad uno specialista che abbia studiato anche la medicina e chirurgia. La legge non può indulgere a dei particolari interessi che si sono asserragliati intorno a dei vecchi concetti. Non ho naturalmente nulla contro i perseguitati politici per i quali anzi sono sempre stata tenera, ma purtroppo dietro ad essi si nascondono in questo caso altre persone che tentano di approfittare della situazione.

BANFI. Le osservazioni del senatore Benedetti e degli altri colleghi che mi hanno ora preceduto, mi pare siano probanti e definitive. Anch'io mi dichiaro contrario alla approvazione di questo disegno di legge.

Non vedo assolutamente la possibilità che a coloro che hanno seguito un corso di studi che non è neanche lontanamente analogo al corso di studi a cui i nostri medici chirurgi odontoiatri sono obbligati, possa essere riconosciuta, sul piano professionale, la parità.

Detto ciò vorrei però elevare una protesta per il titolo stesso di questo disegno di legge che si riferisce « ... a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche » mentre si tratta di tutt'altra cosa ed induce perciò in inganno.

PRESIDENTE. Parrebbe anche a me enorme che si consentisse di ammettere senz'altro all'esercizio della professione di odontoiatra coloro che hanno seguito all'estero un corso di studi che non può essere in alcun modo equiparato agli studi fatti dai nostri odontoiatri veri e propri. Su questo punto non c'è bisogno ch'io insista. Vorrei invece insistere sopra un rilievo fatto dalla senatrice Merlin: la scienza odontoiatra oggi si è innestata sempre più nella medicina e chirurgia generale, per cui per la preparazione professionale del dentista non si può fare a meno degli studi di medicina e chirurgia.

Perciò mi dichiaro d'accordo con il collega Benedetti in merito al parere contrario al presente disegno di legge.

TIRABASSI, *relatore*. Mi rendo conto della fondatezza dei rilievi della 11ª Commissione e mi rimetto perciò al parere della Commissione.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il presente disegno di legge, proposto dal Ministro della pubblica istruzione di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e con il Ministro di grazia e giustizia, che ha la custo-

dia degli albi professionali, è passato ad un attento vaglio della Camera dei deputati che lo ha approvato. Non vi è dubbio peraltro che il parere espresso dal Presidente della 11ª Commissione appaia molto motivato, per cui a nome del Governo dichiaro di rimettermi al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato letura.

(*Non è approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57 » (1929).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956 57 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1054, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1956-57.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con questo disegno di legge si vuole estendere anche alle prossime sessioni d'esame del corrente anno scolastico la norma già applicata nel corso degli ultimi anni.

Vorrei aggiungere che il disegno di legge che regolerà *ex novo* la materia degli esami è stato approntato dal Ministero e sarà quanto prima presentato al Parlamento.

Come abbiamo già auspicato altre volte, sarebbe desiderabile che la legge fondamentale generale su questa materia venisse sollecitamente varata.

BANFI. Credo che dobbiamo tutti formulare il voto vivissimo che questa materia, fondamentale per la nostra Scuola, sia portata presto all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.